

RISPOSTE A QUESITI PROCEDURA RISTRETTA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI "CASA DEL LUPO" SITO IN PORCARI (LU) – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

1) UNA DITTA CHIEDE:

“Con riferimento al criterio di aggiudicazione n.2 Qualità soggettive dell'impresa appaltatrice ed al relativo sub-criterio 2.1 Esperienza maturata nel settore della depurazione, mediante presentazione di 3 lavori similirealizzati negli ultimi dieci anni, si chiede a codesta stazione appaltante di voler precisare come ci si debba comportare in caso di lavori analoghi iniziati prima dell'ultimo decennio ma terminati all'interno del decennio di riferimento (gennaio 2008-gennaio 2018). In particolare si chiede di voler confermare che detti lavori siano utilizzabili ai fini dell'ottenimento del punteggio di cui al criterio e sub-criterio summenzionati”.

1) RISPOSTA:

Con riferimento al quesito posto si precisa che i lavori analoghi iniziati prima dell'ultimo decennio, ma terminati all'interno del decennio di riferimento, sono utilizzabili ai fini dell'ottenimento del punteggio di cui al criterio e sub-criterio in parola. Sul punto si evidenzia che in tali circostanze l'offerente dovrà aver cura di specificare, all'interno della relazione prevista dall'articolo 9 della Lettera d'Invito, la quota parte di lavori effettivamente realizzati nell'ultimo decennio. A tal riguardo si specifica che le verifiche di cui all'art. 86 del Codice appalti, volte ad accertare l'effettiva esecuzione dei lavori indicati nella predetta relazione, saranno effettuate per il tramite del certificato di esecuzione lavori (Cfr. art. 86, comma 5-bis Codice appalti ed Allegato XVII al Codice appalti).

Ad ogni modo si precisa che le valutazioni inerenti l'attribuzione del punteggio in questione sono rimesse alla esclusiva valutazione della Commissione di Gara.

2) UNA DITTA CHIEDE:

“Con riferimento al criterio di aggiudicazione n.2 Qualità soggettive dell'impresa appaltatrice ed ai relativi sub-criteri 2.1 Esperienza maturata nel settore della depurazione, mediante presentazione di 3 lavori simili in termini di importanza, qualità e complessità ..., 2.2. Certificazioni di qualità e 2.3 Rating di legalità, si chiede a codesta stazione appaltante di voler precisare se sia ammesso – per i suddetti requisiti - il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice Appalti”.

2) RISPOSTA:

Con riferimento al quesito posto si precisa che non è ammesso il ricorso all'avvalimento al fine di soddisfare quanto richiesto ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto nella Lettera d'Invito; ciò in quanto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa, l'avvalimento non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell'offerta, avendo quale finalità unica quella di consentire al concorrente, sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente, acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda.

3) UNA DITTA CHIEDE:

“In riferimento alla gara d'appalto citata in oggetto la scrivente Società, essendo stata invitata in qualità di capogruppo della costituenda ATI - omissis-, chiede a Codesto Spett.le Committente se ai fini della partecipazione alla gara è possibile modificare la composizione del raggruppamento aggiungendo soggetti all'interno dello stesso e se, cambiando il raggruppamento, si possa assegnare il ruolo di Capogruppo ad altra impresa.”

3) RISPOSTA:

Con riferimento al quesito posto si precisa che la tematica in oggetto è tutt'ora al vaglio della Corte di Giustizia Europea a seguito di rimessione operata dal Consiglio di Stato (Sentenza parziale n. 5621/2017).

Si evidenzia in ogni caso che le modifiche soggettive interne al raggruppamento sono ammissibili dopo la prequalifica, dunque in sede di presentazione dell'offerta, purché non siano strumentali e non snaturino il soggetto originariamente qualificato.

In capo all'operatore economico che non ha preso parte alla fase di prequalifica dovranno in ogni caso sussistere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

Tale modificazione non dovrà comunque riguardare l'impresa capogruppo, né incidere negativamente, ai fini della salvaguardia della par condicio fra tutti i concorrenti, sul livello dei requisiti di qualificazione del raggruppamento anche rispetto a quanto previsto dall'art. 15 del Disciplinare di gara.

Ad ogni modo, si precisa che le valutazioni inerenti la tematica in questione sono rimesse alla esclusiva valutazione della Commissione di Gara.

4) UNA DITTA CHIEDE:

“In merito alla procedura in oggetto, si chiede conferma che il concorrente, in possesso di certificazione del sistema di qualità della serie UNI ISO 9000 e certificazione ambientale ai sensi della UNI EN ISO 14001, debba corredare l'offerta con cauzione provvisoria pari a
€ 169.989,61 x 0,5 x 0,8 = 67.995,84
applicando le riduzioni previste all'art. 93 c. 7 del Codice Appalti, ai sensi del art. 5 punto 5.4) della lettera di invito.”

4) RISPOSTA:

Premesso che l'importo della cauzione provvisoria indicato nella lettera d'invito è già stato ridotto a metà (in quanto necessariamente i concorrenti devono possedere la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000), trovano applicazione le altre ipotesi di riduzione previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

5) UNA DITTA CHIEDE:

“visto l'art. 8 punto 8.2) della lettera di invito, avendo la scrivente impresa invitata intenzione di modificare la composizione soggettiva del concorrente rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, associando in raggruppamento temporaneo un'impresa mandante in possesso dei requisiti ai sensi di legge, si chiede conferma che il sopralluogo obbligatorio debba essere effettuato da un incaricato munito delle deleghe di tutti i suddetti

operatori del costituendo raggruppamento, come da art. 4 punto 4.7) della lettera di invito.”

5) RISPOSTA:

Fermo quanto precisato in relazione al Quesito n. 3, con riferimento al quesito posto si conferma che il sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato da un incaricato munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori del costituendo raggruppamento.

6) UNA DITTA CHIEDE:

“Cortesemente siamo a richiedere la messa a disposizione alle imprese concorrenti i seguenti documenti in file editabile (excel e/o primus), al fine di agevolare il lavoro delle partecipanti:

E-R.07a – Elenco prezzi unitari

E-R.07b_Elenco prezzi unitari NO Prezzi

E-R.08 – Analisi prezzi

E-R.09_Incidenza manodopera

E-R.10 – Computo metrico estimativo

E-R.11 – Cronoprogramma

Ovviamente i documenti ufficiali di gara saranno quelli in PDF forniti con il DVD dall’Ente”.

6) RISPOSTA:

I documenti elencati sono stati inseriti nel Dvd in formato pdf. Per motivi organizzativi interni alla scrivente società non è possibile fornirli in altri formati prima della data di presentazione delle offerte.

7) UNA DITTA CHIEDE:

“Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede: Se alla cauzione richiesta, come da paragrafo 5.1 della Lettera d’Invito motivatamente ridotta fino all’1 %, sia possibile applicare le ulteriori riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice”.

7) RISPOSTA:

Con riferimento al quesito posto si precisa che l'importo della cauzione provvisoria indicato nella lettera d'invito è già stato oggetto di riduzione; ciò in quanto i concorrenti devono necessariamente possedere la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si precisa, altresì, che trovano applicazione le ulteriori ipotesi di riduzione previste dall’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

8) UNA DITTA CHIEDE:

“In riferimento a quanto previsto al punto 9.1 del disciplinare di gara, ovvero il numero massimo di pagine ammissibili per la compilazione dell’offerta tecnica, si richiede se sia possibile produrre elaborati grafici a supporto delle relazioni e/o schede tecniche da allegare.”

8) RISPOSTA:

Con riferimento al quesito posto si precisa che ciascuna relazione dovrà essere composta dal numero massimo di facciate previste all'art. 9.1 della lettera d'invito, nonché redatta in conformità alle specifiche tecniche della succitata previsione della lex specialis (i.e. in formato A4 con carattere Times new roman o Arial 12 – interlinea semplice – e pagine con parametri non inferiori ai seguenti: margine superiore: 2,5 cm; margine inferiore: 2 cm; margine sinistro: 2 cm; margine destro: 2 cm).

Si precisa, inoltre, che a supporto delle relazioni tecniche potranno essere prodotti elaborati grafici e/o schede tecniche come già previsto al punto 9.1 del disciplinare (e da un numero massimo di tre schede in formato A3 nelle quali riportare eventuali disegni e/o fotografie), fermo restando che la sola relazione tecnica - senza considerare i suddetti allegati - dovrà garantire, in ogni caso, la propria autosufficienza ai fini dell'illustrazione degli elementi previsti dalla lettera d'invito.

9) UNA DITTA CHIEDE:

“Con la presente vi informiamo che stiamo riscontrando difficoltà nell'ottenimento delle cauzioni previste per la partecipazione alla gara in oggetto. In particolare il nostro broker ci segnala che le richieste relative all'Advance Payment Bond ed al Performance Bond di cui ai al punto 10 Garanzie (pag. 30 e segg) dello Schema di contratto, pur richiamando correttamente l'articolo 35 comma 18 del Codice Appalti nel primo caso e l'articolo 103 comma 1 nel secondo, superano di fatto la prescrizione stessa del Codice andando a richiedere, in entrambi i casi, una garanzia bancaria e/o assicurativa autonoma che va ad ampliare la responsabilità assicurativa oltre i limiti di quanto previsto dalla legge”.

9) RISPOSTA:

Con riferimento al quesito posto, si precisa che le garanzie in parola (c.d. autonome ed a prima richiesta) dovranno essere prestate entro i limiti e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016. Esse, pertanto, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma secondo, del Codice Civile, nonché l'escussione della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Le garanzie dovranno, inoltre, essere conformi alle previsioni di cui al Decreto Ministeriale n. 123/2004, con particolare riferimento a quanto previsto relativamente agli schemi “tipo” 1.1, 1.2 e 1.3 del suddetto Decreto Ministeriale.

10) UNA DITTA CHIEDE:

“Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede di specificare quanto segue:

1. E' possibile allegare alle relazioni, il cui limite in formato e numero di pagine è fissato dal disciplinare, schede tecniche delle apparecchiature

proposte ed elaborati grafici esemplificativi? Altresì, nell'ambito della relazione relativa al criterio 3 (Relazione metodologica) si chiede se possibile inserire i curricula richiesti al punto 3.3 come allegati alla relazione e non parte della stessa (altrimenti il limite imposto di 10 facciate per la relazione complessiva sarebbe estremamente limitativo);

2. Si conferma che il cronoprogramma da produrre è un allegato della relazione da 10 facciate? Si chiede inoltre se, in considerazione del limite del formato (A3), il cronoprogramma possa essere costituito da più fogli A3, come del resto quello posto a base di gara: in caso contrario ne risulterebbe impossibile la leggibilità.”

11) RISPOSTA:

Con riferimento al quesito (1) si precisa che ciascuna relazione dovrà essere composta dal numero massimo di facciate previste all'art. 9.1 della lettera d'invito, nonché redatta in conformità alle specifiche tecniche della succitata previsione della lex specialis (i.e. in formato A4 con carattere Times new roman o Arial 12 – interlinea semplice – e pagine con parametri non inferiori ai seguenti: margine superiore: 2,5 cm; margine inferiore: 2 cm; margine sinistro: 2 cm; margine destro: 2 cm). Si precisa, inoltre, che a supporto delle relazioni potranno essere prodotti elaborati grafici e/o schede tecniche/curricula, fermo restando che la sola relazione - senza considerare i suddetti allegati - dovrà garantire, in ogni caso, la propria autosufficienza ai fini dell'illustrazione degli elementi previsti dalla lettera d'invito; infatti la Commissione di gara, ai fini della valutazione di quanto prodotto dai concorrenti, si riferirà alla sola relazione.

Con riferimento al quesito (2) relativo al cronoprogramma si conferma che esso è un allegato alla relazione metodologica di cui al punto 9.1 c) della lettera di invito e che potrà essere costituito da più fogli A3.

12) UNA DITTA CHIEDE:

“Con riferimento alla procedura di cui in oggetto

Premesso

- che la scrivente impresa è invitata alla gara in qualità di operatore economico singolo
- che intende presentare offerta in RTI con impresa mandante
- che l'impresa mandante intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento
- che il RTI indicherà una o più terne di subappaltatori

SI CHIEDE

1) se il PASSOE già presentato in sede di prequalifica debba essere rigenerato inserendo la mandante, l'ausiliaria e i subappaltatori indicati e quindi identificare questi ultimi, come “mandanti”

2) se il PASSOE così generato, debba essere sottoscritto oltre che dagli operatori economici del RTI concorrente anche dai subappaltatori e dall'ausiliaria.”

12) RISPOSTA:

Con riferimento al quesito (1) si precisa che nell'ipotesi prospettata il PASSOE dovrà essere nuovamente generato, avendo cura di specificare il diverso ruolo

assunto da ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento Temporaneo. A tal riguardo si precisa ulteriormente che i subappaltatori andranno qualificati, ai meri fini della generazione del PASSOE, quali “mandanti”.

In merito al quesito (2) Si conferma che il PASSOE generato, dovrà essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione appaltante. Ad ausilio degli operatori si suggerisce di fare riferimento alle apposite FAQ pubblicate da ANAC e rinvenibili al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>

13) UNA DITTA CHIEDE:

“Premesso che dall’esame della documentazione e dal sopralluogo effettuato abbiamo potuto constatare la complessità non solo dell’opera ma del contesto in cui l’opera stessa è inserita. Che la redazione dell’offerta tecnica presuppone quindi uno studio approfondito non solo del progetto dell’impianto ma di tutte le interferenze esistenti, della problematica della falda.....

Chiede

Che venga concessa una proroga di almeno 20 gg (venti giorni) della data di scadenza suddetta affinché possa essere fatta una corretta e completa valutazione dell’intervento e la conseguente predisposizione di una ponderata offerta migliorativa”.

13) RISPOSTA:

Con riferimento alla richiesta di proroga del termine di presentazione dell’offerta, codesta Stazione appaltante ritiene di non poterla accogliere.

A tal riguardo, si evidenzia che il termine concesso ai fini della presentazione delle offerte è pienamente rispondente ai dettami del D. Lgs. n. 50/2016 e che, peraltro, non paiono sussistere i presupposti di cui all’art. 79, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della c.d. “proroga obbligatoria”.

Si precisa, inoltre, che agli operatori economici concorrenti non è stato richiesto di presentare modifiche migliorative o varianti al progetto esecutivo, ma esclusivamente di proporre metodologie diverse di lavorazioni e/o materiali migliori, essendo, peraltro, vietata qualsiasi modifica del progetto esecutivo posto a base di gara.

Inoltre, esigenze connesse al corretto espletamento del servizio di depurazione impongono di non procrastinare ulteriormente il termine di avvio dei lavori.

Infine, una proroga del termine per la presentazione delle offerte mal si concilierebbe con le esigenze connesse al reperimento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dei lavori, relativamente alla quale, come precisato all’articolo 17.2 della lettera di invito, è in corso di perfezionamento da parte di Aquapur il conseguimento di un mutuo bancario.

14) UNA DITTA CHIEDE:

“1. Punto 9.1 della lettera di invito lettera a)

Si chiede conferma che nel conteggio delle 10 facciate della relazione tecnica debbano essere escluse eventuali pagine di copertina o di indice.

2. Punto 9.1 della lettera di invito lettera b)

Si chiede conferma che nel conteggio delle 4 facciate della documentazione grafica, descrittiva della esperienza del concorrente debbano essere escluse eventuali pagine di copertina o di indice.

3. Punto 9.1 della lettera di invito lettera b)

Si chiede conferma che ove è scritto "copia autentica in formato pdf" sia da intendersi che la copia cartacea sarà accompagnata da autocertificazione di autenticità e che la copia elettronica sarà in formato * .pdf.

4. Punto 9.1 della lettera di invito lettera e)

Si chiede conferma che nel conteggio delle 10 facciate della relazione metodologica debbano essere escluse eventuali pagine di copertina o di indice.

5. Punto 9.1 della lettera di invito lettera e)

Si chiede conferma che nel conteggio delle 10 facciate A4 della relazione metodologica siano escluse le pagine del cronoprogramma (specificatamente richieste in formato A3) e i CV dei direttori di cantiere e che queste siano da considerarsi come allegato a tale relazione.

6. Richiesta Proroga

Vista la complessità della documentazione progettuale e delle attività necessarie per la sottomissione di un'offerta congruente con le condizioni richieste si ritiene che la scadenza dell'8 marzo sia troppo ravvicinata per l'elaborazione di un'offerta idonea. Per questo motivo si chiede una proroga di tale scadenza di almeno 60 giorni.

7. Punto 5.3.3 della lettera di invito

Si prega di confermare che la sottoscrizione della cauzione provvisoria che deve essere autenticata dal notaio sia quella del fideiussore.”

14) RISPOSTA:

Relativamente ai quesiti sub 1-2-4-5: si precisa che ciascuna relazione dovrà essere composta dal numero massimo di facciate previste all'art. 9.1 della lettera d'invito, nonché redatta in conformità alle specifiche tecniche della succitata previsione della lex specialis (i.e. in formato A4 con carattere Times new roman o Arial 12 – interlinea semplice – e pagine con parametri non inferiori ai seguenti: margine superiore: 2,5 cm; margine inferiore: 2 cm; margine sinistro: 2 cm; margine destro: 2 cm). Si precisa, inoltre, che a supporto delle relazioni potranno essere prodotti elaborati grafici e/o schede tecniche/curricula, fermo restando che la sola relazione - senza considerare i suddetti allegati - dovrà garantire, in ogni caso, la propria autosufficienza ai fini dell'illustrazione degli elementi previsti dalla lettera d'invito; infatti la Commissione di gara, ai fini della valutazione di quanto prodotto dai concorrenti, si riferirà alla sola relazione. Si precisa inoltre che dal conteggio in parola saranno escluse eventuali copertine e/o indici. Con riferimento al quesito di cui al punto 5 relativo al cronoprogramma si conferma che esso è un allegato alla relazione metodologica di cui al punto 9.1 c) della lettera di invito e che potrà essere costituito da più fogli A3.

Circa il quesito 3: si conferma. Le copie cartacee dei documenti richiesti (certificazione di qualità e rating di legalità) dovranno essere autenticate ai sensi di legge, la copia elettronica riportata nel CD sarà in formato pdf.

Relativamente al quesito 6: si rinvia a quanto già chiarito con la risposta pubblicata con numero di riferimento "13".

In merito al quesito 7: si conferma.

15) UNA DITTA CHIEDE:

"Si chiede di confermare che si ammetta la possibilità di indicare quale subappaltatore un consorzio stabile che a sua volta indicherà un socio per l'esecuzione".

15) RISPOSTA:

Si conferma.

16) UNA DITTA CHIEDE:

"Con riferimento al criterio motivazionale sub criterio 2.2 (certificazioni di qualità) la lettera di invito al punto 3.5.7 stabilisce che dovrà essere allegata copia autenticata dei certificati posseduti e che i medesimi dovranno essere posseduti (in caso di ATI) almeno dalla mandataria. Si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler precisare che, nel caso la mandataria fosse sprovvista di una o più delle suddette certificazioni che invece fossero in possesso di una delle mandanti, possa essere ammesso il ricorso all'avvalimento all'interno dell'ATI dei suddetti requisiti, cioè da parte della mandante alla mandataria".

16)RISPOSTA:

Con riferimento al quesito posto, come già precisato con la risposta pubblicata con numero di riferimento "2", si ribadisce che non è ammesso il ricorso all'avvalimento al fine di soddisfare quanto richiesto ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto nella Lettera d'Invito; ciò in quanto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa, l'avvalimento non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell'offerta, avendo quale finalità unica quella di consentire al concorrente, sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente, acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda.

17) UNA DITTA CHIEDE:

"Con riferimento al criterio motivazionale sub criterio 2.3 (rating di legalità) la lettera d'invito, al p.to 3.5.8 stabilisce che "dovrà essere allegato in copia autentica il certificato di Rating di legalità; qualora il concorrente decida di partecipare in costituenda ATI, sarà necessario allegare il certificato dell'impresa mandataria. [...] Verrà assegnato un punto per ogni stella presente sul certificato prodotto". La scrivente società ha inoltrato all'AGCM, in data - omissis - gennaio 2018, la documentazione per l'ottenimento del rating di legalità il cui certificato è previsto venga emesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento attuativo in materia di legalità, entro un termine minimo di 60 giorni, oltre la data, quindi, di scadenza della gara. In relazione a quanto sopra esposto, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler precisare se il suddetto requisito possa essere dimostrato anche attraverso altre modalità, ovvero sia mediante autocertificazione

attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della delibera AGCM n. 24075/2014, come suggeriscono le Linee Guida Anac n. 2, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016.

In caso di risposta affermativa, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler chiarire in che modo verrà attribuito il relativo punteggio”.

17) RISPOSTA:

Con riferimento al quesito posto si precisa che il punteggio premiale di cui al sub criterio 2.3 verrà attribuito solo nell’ipotesi in cui l’operatore sia in possesso del rating di legalità rilasciato dall’AGCM in conformità alle previsioni del “*Regolamento attuativo in materia di rating di legalità*”. A tal riguardo si precisa che non verranno prese in considerazione altre e diverse certificazioni.

18) UNA DITTA CHIEDE:

1) “Relativamente ai tre sub-criteri ivi indicati (2.1, 2.2, 2.3) siamo a segnalare la disparità che esiste tra il 2.1 (esperienza) e gli altri due (certificazioni di qualità e rating).

Infatti la richiesta di esperienza maturata nel settore depurazione (sub criterio 2.1) deve essere in capo all’Associazione temporanea di imprese partecipante e quindi può essere portata da qualsiasi impresa già partecipante all’ATI (ed addirittura eventualmente aggiunta in fase di offerta). Questa apertura non è invece consentita per quanto riguarda le certificazioni ed il rating (sub criteri 2.2 e 2.3) che devono essere portate “esclusivamente” dall’impresa Mandataria in caso di ATI.

Si chiede pertanto di uniformare l’assegnazione dei punteggi e consentire a qualsiasi impresa dell’ATI (anche se non Mandataria) di portare certificazioni/rating per contribuire all’assegnazione dei relativi punteggi all’ATI partecipante [...]

2) “Sub criterio 2.2

La stazione Appaltante ha indicato nella lettera d’invito alcune “qualità soggettive dell’impresa appaltatrice” a cui assegnare punteggi tecnici.

Ovviamente questo rientra nella discrezionalità della Stazione Appaltante ed in conformità delle linee guida dell’ANAC.

Segnaliamo tuttavia che un’altra importante qualità soggettiva viene da tempo utilizzata da Enti gestori del servizio idrico come forma premiale ed è la certificazione UNI ISO 37001 (Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione).

Siamo quindi a chiedere l’equivalenza tra la certificazione UNI ISO 37001 (Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione) e il Rating di legalità (che è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un “riconoscimento” - misurato in “stellette” - indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta) [...]

3) “Premesso che:

- Le due imprese dell’ATI oggetto di cambio di ruolo sono comunque equivalenti rispetto il requisito SOA OS22 indicato come categoria prevalente;

- che tale cambio, visti i requisiti richiesti dal disciplinare di gara, sono comunque riferiti all'ATI nel suo complesso per cui il punteggio acquisito in fase di prequalifica non cambia;
- avendo preso visione del progetto esecutivo (reso noto solo in fase di invito alla gara) e valutate le opere da realizzare e le competenze delle imprese;
- si è constatato che è necessario variare le quote dei lavori, in quanto essi in quantità sono più consoni ad altra Impresa la quale dovrà aumentare la propria quota all'interno dell'ATI a discapito dell'altra;
- come da art 83 del Codice dei Contratti la Mandataria deve eseguire prestazioni in misura maggioritaria;

Si chiede la possibilità di modificare i ruoli e le quote dei lavori delle imprese già appartenenti all'ATI, in particolare il cambio dell'indicazione di un'altra impresa come Mandataria”.

4) Si richiedono, relativamente alla parte tecnica, i seguenti chiarimenti:

A) L'art. 29 del documento “I°E-R.05b CSA Capitolato speciale d'appalto – PARTE TECNICA” fa intendere che l'appaltatore dovrà garantire il perfetto funzionamento dell'impianto per 10 anni successivi alla realizzazione, sia in relazione al processo completo che alle singole parti (macchine, tubazioni, valvolame, motori, impianto elettrico, parti mobili e fisse).

Quanto sopra risulterebbe in contrasto con quanto espresso al sub-criterio di aggiudicazione del punteggio tecnico 1.4 (punto 3.5.5.della “Lettera di Invito) il quale riporta: “...Si precisa che il limite massimo complessivo di anni di garanzia che saranno valutati per ciascuna tipologia di apparecchiatura/strumenti è pari a 5 anni. ...”

La scrivente chiede cortese conferma che ai fini contrattuali sarà valevole quanto espresso al sub-criterio 1.4 riportato all'interno della “Lettera di invito”.

5) L'art. 7 del documento “I°E-R.05b CSA Capitolato speciale d'appalto – PARTE TECNICA” riporta espressamente “L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i calcoli e i disegni di cantiere delle strutture in cemento armato firmati da un ingegnere abilitato ai sensi delle vigenti leggi a completo suo carico e spese”. Trattandosi di progetto esecutivo la scrivente chiede cortese conferma di quanto sopra riportato.

18) RISPOSTA:

Con riferimento al quesito sub 1) Codesta Stazione appaltante ritiene di non dover mutare l'assetto così come definito nella lettera di invito.

Con riferimento al quesito sub 2) si rimanda a quanto precisato con la risposta pubblicata con numero di riferimento “17”.

Con riferimento al quesito sub 3) si rimanda a quanto precisato con la risposta pubblicata con numero di riferimento “3”.

Con riferimento al quesito sub 4) si precisa che il periodo di garanzia previsto nello schema di contratto all'art. 7, è di 24 mesi a partire dalla Data di Accettazione Provvisoria delle opere. Il punto 1.4 della lettera di invito intende premiare l'estensione della garanzia delle apparecchiature elettromeccaniche (fino ad un massimo di anni 5). Il Capitolato si riferisce invece alle strutture che sono coperte dalla garanzia decennale postuma.

Con riferimento al quesito sub 5) si precisa che le opere in c.a. dovranno essere realizzate come da progetto esecutivo; l'art. 7 del documento “I°E-R.05b CSA Capitolato speciale d'appalto – PARTE TECNICA” si riferisce alle opere prefabbricate che saranno fornite dall'Appaltatore, per le quali lo stesso dovrà presentare alla Direzione dei Lavori i calcoli e i disegni di

cantiere firmati da un ingegnere abilitato ai sensi delle vigenti leggi a completo suo carico e spese.

19) UNA DITTA CHIEDE:

“Con riferimento alla determina di V.I.A. allegata alla Relazione Tecnica di progetto I° E-R.01b ed in particolare alle prescrizioni contenute a pag. 460 di 462 del file (prot.n. 151875/9351 rif. 219782 del 28/08/2014), si chiede la possibilità di avere la Relazione Idrogeologica del 06/03/2013 a firma del Geol. Giancarlo Nollodi, a cui si fa riferimento nelle suddette prescrizioni relativamente ai lavori di emungimento”.

19)RISPOSTA:

Con riferimento alla richiesta di cui sopra, Codesta Stazione appaltante ritiene di non poterla accogliere. Per quanto concerne gli aspetti di natura tecnica si invitano gli operatori economici a fare riferimento alla documentazione tecnica e di progetto già messa a disposizione da ritenersi pienamente esaustiva ai fini della procedura di gara.